TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Maria Acagnino,
letti gli atti del procedimento iscritto al n. 558/2024 ad istanza di Arena Giovani nato a Catania l'8 maggio 1979, (C.F. RNAGNN79E08C351Z), residente in Catania via Mascalucia n.50, elettivamente domiciliato in Catania via Timoleone 116, presso lo studio dell'Avv. Ivana Wanausek (cod. fisc. : WNSVNI76A44C351R), che lo rappresenta e difende
rilevato che il proponente ha inteso chiedere l'accesso alla procedura denominata "*piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)*";
esaminata la relazione redatta dall'OCC "Protezione Sociale Italiana" di Catania – Aci Catena a nella persona del gestore avv. Marina Rosaria Laura Lombardo di cui all'art. 68 CCI nonché la documentazione allegata al ricorso;
rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI "1. *Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. 2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria. 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. 4.Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. 5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto. 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura*";

Firmato Da: ACAGNINO MARIA ROSARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46e6eb65c7bde3df917ae16fa9931fba

rilevato che, ad una prima valutazione, la proposta avanzata dall'Arena appare ammissibile, in considerazione delle circostanze e dei dati rappresentati nella relazione redatta dall'OCC;
rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;
rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta (per un totale di € 22.683,22) verranno corrisposte in 60 rate dall'ammontare di € 400,00 ciascuna ;
rilevato che, in seno al ricorso, il debitore ha chiesto che venisse disposto "*che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nei confronti della ricorrente*";
rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;
Ritenuto che le somma accantonate nella procedura esecutiva presso terzi , promossa nei confronti di Arena Giovanni siano versate alla procedura;
visti gli art.li 63 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

Firmato Da: ACAGNINO MARIA ROSARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46e6eb65c7bde3df917ae16fa9931fba

AVVERTE

Il debitore che non potrà compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunichi.

Catania, 12.5.2025

Il Giudice

Maria Acagnino

Firmato Da: ACAGNINO MARIA ROSARIA CARMELA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 46e6eb65c7bde3df917ae16fa9931fba